

OGGETTO: *Rappresentanza Militare - Risposta alle delibere del Co.Ce.R. AM n. 1 e 2 – verbale 82/2008/X.*

Riferimenti: *a. fg. SMA12COCER AM/G.50.2.2/57310 datato 19.06.2008;*  
*b. fg. SMA12COCER AM/G.50.2.2/58895 datato 25.06.2008.*

**DELIBERA N. 1:** *“Corresponsione dell’indennità di rischio al personale militare antincendi”.*

*La questione di cui si è occupato codesto Consiglio è già all’attenzione della DGPM che non ha ravvisato spazi per l’elargizione dell’indennità di rischio al personale militare appartenente alla specialità antincendi.*

*Al riguardo, preciso che la giurisprudenza in materia richiamata da codesto Consiglio non ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennità in parola; infatti il tribunale adito ha annullato il provvedimento di diniego dell’A.D. soltanto per mancanza di motivazione, facendo salvo il riesame della materia da parte di quest’ultima.*

*Nel merito, comunque, evidenzio che allo stato attuale non appaiono sussistenti i presupposti di fatto per un’integrazione del decreto interministeriale che individua le categorie di personale aventi titolo all’indennità in esame, ciò in quanto sussistono significative differenze fra il personale AM antincendi e quello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in ordine ai compiti che l’ordinamento attribuisce a ciascuno.*

*La tematica potrà peraltro essere approfondita una volta definite le modifiche legislative proposte di recente dalla F.A. in materia di abilitazione del personale militare per gli interventi in operazioni di soccorso antincendio su aeromobili con matricola civile.*

**DELIBERA N. 2:** *“Condizione del personale militare. Trattamento dei dati sensibili ex D.M. 13 aprile 2006, n. 203”.*

*L’art. 17 della legge 382/78 è diretto a tutelare il militare da ogni forma di discriminazione fondata su motivi ideologici, politici e religiosi. Tale norma, che costituisce una importante garanzia per il personale militare, nella sostanza vieta la raccolta di informazioni con carattere sistematico e scientifico, mirata al “dossieraggio” del personale per fini discriminatori.*

*Cionondimeno, l’ordinamento consente alle FF.AA., per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di conoscere determinati dati inerenti al personale dipendente. La raccolta e la gestione di questi ultimi, però, è limitata alle informazioni strettamente necessarie ai propri fini ed è ben diversa dall’attività di “dossieraggio” del personale, poiché essa è dettata esclusivamente da esigenze funzionali all’efficienza e all’efficacia dell’A.D.. Solo in tal modo, infatti, le FF.AA. riescono a perseguire i propri fini istituzionali e gli stessi interessi del personale, come avviene per le procedure di reclutamento, per agevolare il collocamento dei Volontari nel mondo del lavoro, per il riconoscimento di benefici di ogni tipo, ecc...*

*Peraltro le FF.AA., così come tutte le amministrazioni pubbliche, sono tenute ad assicurare sempre livelli adeguati di protezione dei dati in proprio possesso. A tal fine l’ordinamento individua determinate misure di sicurezza per i sistemi informatici e specifiche figure organizzative alle quali sono devoluti determinati obblighi e le connesse responsabilità.*

*In tale ambito la cornice normativa è costituita dal d.lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” che all’art. 20 prevede espressamente*

*l'adozione di specifici regolamenti che individuino i dati che le pubbliche amministrazioni possono gestire in funzione dei propri compiti istituzionali.*

*L'importanza dei citati regolamenti è stata peraltro evidenziata dal Garante per la privacy che nel 2005 ne ha auspicato la tempestiva adozione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, evidenziando i rischi connessi alla mancata o intempestiva emanazione dei decreti in esame, quali l'illiceità del trattamento dei dati con conseguenti responsabilità dei pubblici funzionari, oltre che l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, con prevedibili effetti sulle attività istituzionali*

*Per la Difesa è stato quindi adottato il DM203/2006, che nelle 20 schede allegate ha individuato i dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati dall'A.D. in relazione ai propri compiti istituzionali. Peraltro, nelle schede allegate al predetto regolamento è reso palese il collegamento tra le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'A.D., in relazione ai compiti ad essa attribuiti dall'ordinamento, e le modalità con cui vengono effettivamente utilizzate le informazioni che riguardano il personale. Queste ultime, comunque, devono essere acquisite sempre nel rispetto del principio della stretta necessità e pertinenza.*

*Ciò atteso, le forme di tutela previste dalle richiamate norme (legge 382/78, art. 17; DM 203/2006) non appaiono contrapposte le une alle altre, viceversa esse si integrano in un disegno complessivo di garanzie e tutele per il cittadino militare realizzando il principio previsto dall'art. 52 della Costituzione, secondo cui l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.*

**IL CAPO DI STATO MAGGIORE**

**Diritti & Rovesci**